



Attestato

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 NOVEMBRE 2018

Ordine del giorno:

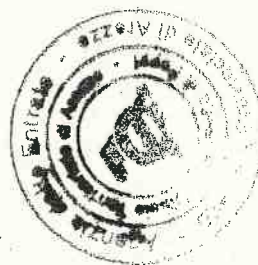
- Adeguamento STATUTO dell'associazione A SEGUITO D.Lg. 117 DEL 3 LUGLIO 2017
- Approvazione bilancio di esercizio 2018
- Nuove elezioni membri comitato di gestione e presidente
- Resoconto attività dell'associazione nel 2018
- Varie ed eventuali

Verbale dell'assemblea:

In data 18 novembre 2018, presso la sede del Gruppo Archeologico Casentino, ubicata in Via Berni 21 Bibbiena, alle ore 10, si sono riunite in assemblea ordinaria i seguenti soci:

Brezzi Romano residente a BIBBIENA	nato/a PRATOVECCHIO il 09/02/48 codice fiscale BRZRMN48B09H008X
Santini Gianni residente a Bibbiena	nato/a a Arezzo il 08/09/75 codice fiscale _SNTGNN75P08A390J
Massimo Ducci residente a Bibbiena	nato/a a Bibbiena il 22/07/51 codice fiscale _DCCMSM51L22A851V_
Trenti Francesco residente a Pratovecchio-Stia	nato/a a BIBBIENA il 12/06/84 codice fiscale TRNFNC84H12A851S
Cacioli Mauro residente a BIBBIENA	nato/a a AREZZO il 20/06/53 codice fiscale CCLMRA53H20A390G
Piantini Federico residente a _Castel s.Niccolò	nato/a a Firenze il 25/08/51 codice fiscale PNTFRC51M25D612M
Trapani Sergio residente a FIRENZE	nato/a a STIA il 20/03/55 codice fiscale TRPSRG55C20I952B
Brocchi Roberta residente a BIBBIENA	nato/a MODENA il 30/06/58 codice fiscale BRCRRT58H70F257O
Martini Enzo residente a Bibbiena	nato/a a BIBBIENA il 13/06/54 codice fiscale MRTNZE54H13A851Z
Innocenti Giorgio residente a BIBBIENA	nato/a a BIBBIENA il 26=5/44 codice fiscale NNCGRG44E26A851R
Mazzetti Loretta residente a BIBBIENA	nato/a a BIBBIENA il 22/11/49 codice fiscale MZZLTT49S62A851T

ATTESTATO DI REGISTRAZIONE
Registrato il 26 NOV 2018
N. 3306 Vol. 34 Serie 1-ADDETTO
Lupiana Bartolini



Ristori Samuela
residente a BIBBIENA

nato/a a BIBBIENA il 29/03/70
codice fiscale RSTSML70C69A851E

Furieri Rosella
residente a BIBBIENA

nato/a a BIBBIENA il 05/12/48
codice fiscale FRRRL48T45A851M

residente a _____ nato/a a _____ il _____
codice fiscale _____

residente a _____ nato/a _____ il _____
codice fiscale _____

residente a _____ nato/a a _____ il _____
codice fiscale _____

residente a _____ nato/a a _____ il _____
codice fiscale _____

residente a _____ nato/a a _____ il _____
codice fiscale _____

residente a _____ nato/a a _____ il _____
codice fiscale _____

Deleghe a Brezzi Romano di:

Seravelli Massimo
residente a Pratovecchio-Stia

nato/a a Pratovecchio il 13/04/54
codice fiscale SRVMSM54D13H008E

Seravelli Martina
residente a Pratovecchio-Stia

nato/a a Bibbiena il 26/08/86
codice fiscale SRVMTN86M66A851K

Il presidente in carica Massimo Ducci, coadiuvato nella riunione dal Sig. Gianni Santini, quale *Segretario* in carica, e dal Sig. Romano Brezzi, quale Vicepresidente, per prima cosa prende atto che dei 17 soci iscritti nel 2018, sono presenti 13., e ci sono 2.deleghe a votare, quindi l'assemblea è ritenuta valida per poter procedere agli atti amministrativi dell'ordine del giorno.

Per prima cosa il presidente illustra quanto l'associazione ha promosso durante l'anno 2018 e illustra alcune proposte per il prossimo anno. Illustra che è stato richiesto al Comune di Bibbiena un nuovo contributo per l'anno in corso, riportando le spese sostenute e gli incassi, ma tale contributo entrerà a far parte del bilancio 2019, perché verrà elargito i primi di tale anno.

Di seguito il segretario in carica illustra il **bilancio di esercizio 2018**, che l'assemblea approva all'unanimità.

Infine il presidente illustra sulla necessità di **adeguare lo Statuto dell'associazione**, redatto per la prima volta il 28/06/1975, e successivamente modificato in data 23/10/1978, alle norme di legge in seguito al D.lgs del 3 luglio 2017, n 117, per poter iscrivere gratuitamente, come previsto per legge, l'associazione nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore, dato lettura del nuovo *Statuto* e sentito i vari pareri, *approvano all'unanimità* lo Statuto proposto e *deliberano di registrare* l'atto al registro di Poppi per renderlo attuativo.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Le *spese* eventuali della registrazione dello statuto saranno ad esclusivo carico dell'associazione.

Inoltre stabiliscono di mantenere in atto la figura di *sostenitore*, per tutti coloro che evolvono spontaneamente all'associazione un contributo gratuito annuale senza prender parte della vita associativa dei soci. Ugualmente per la figura di *carica onoraria al Gruppo Archeologico Casentinese* per tutti coloro che si sono distinti in campo storico, archeologico o benefico nei confronti dell'associazione che ne riconosce i meriti con nomina celebrativa.

Queste persone non hanno obbligo di partecipazione diretta alla vita associativa, né sono tenuti a regolarizzare la quota associativa annuale, ma sarà cura dell'associazione procurare una tessera atta all'ingresso gratuito al Museo Archeologico Piero Albertoni e a tutte le manifestazioni organizzate dall'associazione.

Infine i presenti, essendo scadute le cariche elettive già stipulate con precedente assemblea, stabiliscono di procedere a **nuova elezione**, stabilendo che il numero dei componenti il Comitato di Gestione dovrà essere di sette Soci effettivi, che le cariche in atto avranno la durata di cinque anni, inoltre propone nella persona di Mazzetti Loretta la carica di Revisore interno dei conti, nella persona di Massimo Ducci la carica di presidente.

Dopo la votazione risultano eletti nel Comitato di gestione i seguenti soci:

Ducci Massimo, Brezzi Romano, Piantini Federico, Cacioli Mauro, Ristori Samuela, Seravelli Massimo, Santini Gianni

Tale atto entra a far parte integrale del registro delle Assemblee dell'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Euro Pontieri

Sig. Vinco Luni

Sig. Massimo Ducci

Sig. Mano Luni

Sig. Romano Brezzi

Sig. Federico Piantini

Sig. Mauro Cacioli

Sig. Samuela Ristori

Sig. Massimo Seravelli

Sig. Paolino Galati co

Sig. Luigi Martin

Sig. Roberto

Sig. Rosella Fucini

Sig. Federico

Sig. Federico

Sig. _____

Bibbiena, li 18 novembre 2018

STATUTO

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

La già costituita associazione, denominata con atto costitutivo del 28 giugno 1975 Gruppo Archeologico Casentino, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), cambia la propria denominazione in :
"Gruppo Archeologico Casentino ODV", da ora in avanti denominata "associazione" con sede legale nel Comune di Bibbiena, via Berni 21, con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi tramite interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio e ricerca scientifica di particolare interesse sociale (co. 1, art. 5 Cts, lettera f e h), ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

In particolare l'associazione si prefigge come scopo essenziale quello di studio, valorizzazione e censimento dei reperti storici e archeologici del Casentino, portando a conoscenza del pubblico le sue ricerche tramite pubblicazioni, mostre e conferenze.

A tal fine si avvale di ricerche di superficie di materiale archeologico i cui risultati saranno segnalati alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, in osservanza alle leggi vigenti in materia.

Inoltre potrà partecipare a scavi e ricerche archeologiche di cui dovrà richiedere parere preventivo e autorizzazione agli Enti Preposti.

In accordo alla convenzione stipulata con il Comune di Bibbiena potrà affiancare a titolo gratuito il soggetto gestore incaricato alla gestione del Museo Archeologico del Casentino Piero Albertoni di Bibbiena, dietro assenso e secondo le indicazioni del direttore scientifico del Museo, nella realizzazione di tutte quelle attività di conservazione e manutenzione della collezione museale e collaborare, in caso di particolari necessità, a nell'attività di apertura/chiusura della struttura e gestione della biglietteria, oltre che effettuare visite guidate.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Potrà stipulare convenzioni con altri Enti, pubblici o privati, allo scopo di perseguire le finalità e gli scopi dell'associazione.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo di 7 persone fisiche, stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* che senza scopo di lucro condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato effettivo dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, che l'associazione potrà usare solo a fini di convocazione per assemblee o conferenze o a fini assicurativi;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione può, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo qualora non si rispettino gli obblighi elencati all'art.4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli *associati* hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

Viene escluso l'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o svolga attività di ricerca archeologica indipendentemente da quanto stabilito dall'associazione e abusi dell'iscrizione all'associazione stessa.

L'esclusione dall'associazione avviene mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. In attesa della riunione dell'assemblea, che eventualmente ne ratificherà la scelta, l'associato può essere *escluso* dall'associazione anche ad opera dell'organo di amministrazione se il fatto ne richiede urgente applicazione. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* volontariamente dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* immediato.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa né possono richiedere di poter mantenere in altra associazione la denominazione di Gruppo Archeologico Casentino ODV.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- il Vicepresidente ;
- il Segretario;
- il Revisore interno dei conti.

ART. 7 **(Associati)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 8 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti quali soci effettivi, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione può essere ritenuta valida anche per comunicazione telematica sempre che si abbia avuto la comunicazione di messaggio ricevuto.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- *nomina e revoca il presidente*
- *nomina e revoca dei componenti dell'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*
- *fissa l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;*
- *determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;*
- *determina la scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione e le varie cariche di esso.*
- *Nomina il revisore interno dei conti, che non deve far parte del comitato di gestione.*

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 9 (Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare l'esclusione degli associati, che poi deve essere ratificata dall'assemblea;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- eleggere il Vicepresidente, il Segretario, e dare incarichi per competenze specifiche (esempio, il bibliotecario...).

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9 , nominati dall'Assemblea per la *durata* di cinque anni e sono *rieleggibili*.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate : si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 11 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 14 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale, redatto nella forma del "*rendiconto finanziario per cassa*", e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio di esercizio redatto dal segretario dell'associazione e controllato dal revisore interno dei conti, che non può far parte dell'Organo di amministrazione, è formato dallo *stato patrimoniale* e dal *rendiconto finanziario annuale* e deve essere *approvato dall'assemblea*.

Esso viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- registro per rendicontazione finanziaria.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: devono richiederne visione scritta all'organo di amministrazione

ART. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo¹ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 17 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

¹ "Il *parere* è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (co. 1, art. 9 Cts).

